

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2014-2020

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"

AZIONE 1.3.2. "Sostegno all'accesso al credito"

**AVVISO DELLA MISURA "QUOTA LOMBARDIA"
A SOSTEGNO DELLE PMI LOMBARDE CHE PUNTANO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE E
ALLA CRESCITA GRAZIE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA
aggiornato ex D.G.R. 25 maggio 2016, n. XII/6219
(SA.115463, come prorogato con SA.123689)**

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>Riferimenti normativi europei</i>	4
<i>Riferimenti normativi nazionali</i>	5
<i>Riferimenti normativi regionali</i>	6
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI	7
A.4 SOGGETTO GESTORE	9
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA	9
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	9
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	10
<i>B.1.a Fonte di finanziamento</i>	10
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione</i>	10
<i>B.1.c Regime di aiuto</i>	10
B.2 PROGETTI FINANZIABILI	11
<i>B.2.a Caratteristiche dei Progetti</i>	11
<i>B.2.b Durata dei Progetti</i>	12
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	12
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	14
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	14
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	16
C.3 ISTRUTTORIA	16
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento</i>	16
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità formale</i>	16
<i>C.3.c Valutazione tecnica dei Progetti</i>	16
<i>C.3.d Integrazione documentale</i>	18
<i>C.3.e Concessione del Contributo</i>	18
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	18
<i>C.4.a Adempimenti post concessione e rendicontazione delle spese legate all'ammissione alla quotazione</i>	18
<i>C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione delle spese sostenute dopo la quotazione</i>	19
<i>C.4.c Erogazione del Contributo</i>	19
D. DISPOSIZIONI FINALI	20
D.1 OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	20
<i>D.1.a Obblighi generali delle Imprese beneficiarie</i>	20
<i>D.1.b Obblighi informativi delle Imprese beneficiarie</i>	20
<i>D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'Iniziativa</i>	20
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	21
<i>D.2.a Rinuncia</i>	21
<i>D.2.b Decadenza</i>	21

D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEL TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	22
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI	23
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	23
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	23
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	24
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	24
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	26
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	26
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	26
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	27
D.13 ALLEGATI	29
<i>ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali</i>	<i>29</i>
<i>ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese</i>	<i>32</i>

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia “Quota Lombardia” è attivata nell’ambito dell’Azione 1.3.2. “Sostegno all’accesso al credito delle PMI”, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
2. Considerato che:
 - *attraverso* la quotazione le PMI possono accedere a un ampio bacino di investitori, sia istituzionali che privati e raccogliere capitale di rischio, a complemento delle tradizionali fonti di finanziamento, come i prestiti bancari;
 - la quotazione in borsa contribuisce a migliorare il livello di patrimonializzazione delle PMI, riducendo la dipendenza dal debito e migliorando i principali indicatori finanziari dell’azienda, come il rapporto di indebitamento;
 - essere quotati in borsa conferisce alle PMI una maggiore visibilità sul mercato, sia a livello nazionale che internazionale, garantendo una maggiore attrattività per i partner commerciali, l’accesso a nuove opportunità di business e un miglioramento della reputazione aziendale. Inoltre, grazie agli standard di trasparenza e governance a cui devono aderire le imprese quotate, può aumentare la fiducia degli investitori e degli altri stakeholder;
 - il sostegno regionale alla quotazione delle PMI lombarde può avere un impatto significativo sull’economia regionale: un aumento del numero di imprese quotate, infatti, può stimolare la crescita economica, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e rendere l’economia regionale, nazionale ed europea più resiliente a possibili shock economici;
 - le PMI che riescono a crescere e rafforzarsi grazie alla quotazione possono diventare attori chiave nello sviluppo di settori strategici per la Lombardia, come la manifattura avanzata, la tecnologia e i servizi, rafforzando le economie di rete;
 - le risorse finanziarie raccolte attraverso la quotazione in borsa possono essere reinvestite in attività di ricerca e sviluppo, contribuendo a promuovere l’innovazione all’interno del tessuto imprenditoriale lombardo. Un ecosistema di PMI innovative e competitive è fondamentale per mantenere la Lombardia all’avanguardia in un contesto globale sempre più competitivo;
 - sostenere la quotazione in borsa delle PMI può favorire una maggiore integrazione dei mercati finanziari regionali con quelli nazionali e internazionali. Questo non solo facilita l’accesso delle imprese lombarde a capitali globali, ma può anche attrarre investitori esteri interessati a partecipare alla crescita delle PMI italiane.
3. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. XII/2994 del 9 settembre 2024, ha approvato gli elementi essenziali della misura, finalizzata a sostenere le PMI lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un percorso di patrimonializzazione mediante la quotazione sui sistemi multilaterali di negoziazione (di seguito “MTF” ovvero, in linguaggio atecnico, “Borsa”).

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;

- b) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- c) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. e in particolare i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento, nonché l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) con l'intensità di aiuto massima pari al 50% delle spese ammissibili;
- d) il Regolamento (UE) n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- e) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- f) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- g) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Riferimenti normativi nazionali

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i.;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- d) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- e) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i. e *in particolare l'articolo 1 comma 5 - octies lettera a) e articolo 1 comma 1 lettera w – bis.7)*;
- f) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- g) il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (aggiornato con le modifiche apportate con delibera n. 23016 del 20 febbraio 2024, in vigore dal 29 febbraio 2024);
- h) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- i) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- j) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" art. 1, comma 553;
- k) il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;

- l) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- m) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- n) il Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati (aggiornato con le modifiche apportate con delibera n. 22804 del 6 settembre 2023, in vigore dal 19 settembre 2023);
- o) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- p) la Circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021;
- q) l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- r) il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 del 08/05/2025.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) la Legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e s.m.i.;
- d) la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- e) il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- f) la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022) 5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

- g) il d.d.u.o. 30 giugno 2023, n. 9842, di adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, da ultimo aggiornato con il d.d.u.o. 26 maggio 2026, n. 6936;
- h) la D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/688 che ha approvato il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ENI s.p.a per il miglioramento delle performance ESG delle imprese del territorio attraverso la condivisione e valorizzazione della piattaforma open-es, strumento di analisi e sviluppo del percorso di sostenibilità e competitività delle PMI e delle filiere del sistema economico lombardo, sottoscritto il 20 luglio 2023 e che consente alle imprese lombarde di ottenere gratuitamente il report di sostenibilità (di seguito open es card);
- i) la D.G.R. 9 settembre 2024, n. XII/2994 "2021IT16RFPR010 - Criteri applicativi della misura "Quota Lombardia" a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa, a valere sull'azione 1.3.2 "Sostegno all'accesso al credito" del PR FESR Lombardia 2021-2027" (DGR istitutiva);
- j) la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Presenza d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C (2024) 6655 del 18 settembre 2024";
- k) il d.d.s. 13 novembre 2024, n. 17199, "Avviso attuativo della misura "Quota Lombardia" a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa - ex D.G.R. 9 settembre 2024 n. XII/2994";
- l) la D.G.R. 30 aprile 2025, n. XII/4263 di approvazione dell'aggiornamento dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 2021/1060 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;
- m) la D.G.R. 16 marzo 2026, n. XII/5853 "Presenza d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C(2026) 270 *final* del 04 marzo 2026";
- n) il d.d.u.o. 18 maggio 2026, n. 6478, di approvazione dell'aggiornamento dello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 2021/1060 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027, che ha, tra l'altro, esteso l'efficacia della Convenzione fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2030, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);
- o) la D.G.R. 25 maggio 2026, n. XII/6219, di "proroga dei termini sulla misura "Quota Lombardia" a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa, a valere sull'Azione 1.3.2 "Sostegno all'accesso al credito" del PR FESR Lombardia 2021-2027, di cui alla D.G.R. 9 settembre 2024, n. XII/2994 e proroga dell'aiuto SA.115463";

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare Domanda di Contributo le imprese che alla data di presentazione della Domanda di Contributo siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano PMI come definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014; tale requisito deve essere mantenuto fino alla data di concessione del Contributo;
 - b) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);

- c) abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso per la quotazione in Borsa con un aumento di capitale pari almeno al 50% dell'offerta pubblica iniziale (IPO)¹;
- d) non siano già quotate su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati iscritti nell'elenco tenuto dall'ESMA² ovvero su mercati presenti in Paesi con i quali l'Unione Europea ha approvato accordi a tutela della concorrenza e della trasparenza degli aiuti di stato;
2. Le imprese devono avere la **Sede legale e una Sede operativa in Lombardia** (rilevabile nella visura camerale) **alla data dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni**³ adottato dal Gestore del MTF. Tale requisito deve essere mantenuto per almeno tre anni dall'ultima erogazione del Contributo regionale.
3. Sono escluse dall'agevolazione le imprese che:
- a) siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;
 - b) rientrino, a livello di codice primario o prevalente Istat Ateco 2025, nella sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
 - c) rientrino, a livello di codice primario o prevalente e/o secondario Istat Ateco 2025, nella sezione L (Attività finanziarie ed assicurative);
 - d) svolgano una o più tra le seguenti attività:
 - destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machine, gestione di sale giochi e scommesse, etc);
 - attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
 - e) rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento GBER;
 - f) si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER;
 - g) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
 - h) non siano in regola con la normativa antimafia vigente⁴.
4. Non può essere erogato il contributo alle imprese che siano destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in caso di applicazione del Regolamento GBER.

¹ Nell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS) l'operazione di offerta titoli deve avere ad oggetto azioni di nuova emissione per almeno il 50% dell'offerta pubblica iniziale (IPO).

² https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg

³ Non sono ammissibili le imprese che non avviano la negoziazione entro i 180 giorni successivi alla data dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni.

⁴ Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

5. Ogni Impresa può presentare una sola Domanda di Contributo fatti salvi i casi in cui vi sia stato ritiro o rinuncia formale alla precedente Domanda di Contributo.
6. Sono escluse le Imprese che non rispettano il requisito della Sede legale e di una Sede operativa sul territorio regionale alla data dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF.
7. Alla data dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF le Imprese richiedenti devono, ai sensi dell'art. 1, Comma 101, della L. 30/12/2023, n. 213, avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213⁵.
8. Ai fini del monitoraggio della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese viene richiesto di allegare, in fase di adesione e rendicontazione intermedia e finale, il report gratuito di sostenibilità (**open es card con validazione**) prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/688 del 17 luglio 2023 (<https://www.openes.io/it>).

A.4 Soggetto Gestore

1. Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del PR FESR 2021-2027 ai sensi della convenzione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 per le misure a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027 approvata con D.G.R. n. XI/7425 del 30/11/2022 e s.m.i. è il Soggetto Gestore della fase di verifica della rendicontazione ed erogazione del Contributo.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00 €) a valere sull'Azione 1.3.2 "Sostegno all'accesso al credito" del PR FESR 2021-2027.
2. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria sarà consentita la presentazione di ulteriori Domande di contributo sino al raggiungimento della percentuale del 10% dell'importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali Domande di contributo saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove Domande di contributo e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito Avviso.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

⁵ Il comma 101 della L. 213/2023 prevede che "Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni."

B.1 Caratteristiche generali dell'A agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente Avviso è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:
 - a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
 - b) Risorse statali per il 42%;
 - c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b Entità e forma dell'A agevolazione

1. L'A agevolazione prevista dal presente Avviso è concessa nella forma tecnica di un Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili.
2. Il Contributo è concesso nel limite massimo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) per i costi relativi alla quotazione in Borsa, di cui massimo 300.000 € per i costi legati all'ammissione alla quotazione (da rendicontare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo) e 300.000 € per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione (nel limite di 100.000 euro per anno da rendicontare entro il 30 giugno dell'anno successivo secondo le disposizioni di cui all'art. C.4.b), fermo restando il termine ultimo per la trasmissione delle rendicontazioni di cui all'articolo B.2.b. comma 3.
3. L'erogazione del Contributo a fondo perduto avviene in più tranches in esito alla verifica delle rendicontazioni annuali presentate.

B.1.c Regime di aiuto

4. I contributi di cui al presente provvedimento sono inquadrati nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato relativamente all'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza), Aiuto SA.115463, come prorogato dall'Aiuto SA.123689.
5. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
6. Nel rispetto dei principi del Regolamento GBER l'avvio dei progetti («avvio dei lavori») deve essere successivo alla presentazione della Domanda di Contributo intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile il processo di quotazione. I lavori preparatori quali la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
7. Il Contributo è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) con altri aiuti di Stato, nei limiti dell'intensità di aiuto di cui all'art. 18.2 del Regolamento GBER.
8. Al fine di consentire il cumulo con il credito di imposta di 500.000 euro di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) commi da 89 a 92 e relativi provvedimenti attuativi, il Contributo regionale sui costi di consulenza per la fase di quotazione è riconosciuto nel limite di 300.000 euro e sempre nel rispetto del 50% di cui agli artt. 8.3 lett. b) e 18.2 del Regolamento GBER.
9. In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi nel rispetto delle disposizioni di cumulo. Sono in

ogni caso escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024.

10. Il Contributo di cui al presente Avviso è concesso nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili i progetti finalizzati alla quotazione in Borsa da parte delle PMI lombarde, che prevedano un aumento di capitale pari almeno al 50% dell'offerta pubblica iniziale (IPO).
2. Possono essere finanziate tramite il Contributo a fondo perduto i costi di consulenza relativi all'ammissione alla quotazione in Borsa e i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione. Nel caso in cui il processo di quotazione non si concluda positivamente l'impresa non è ammessa al Contributo.
3. Non sono ammissibili progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:
 - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
 - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
 - e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
 - f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
 - g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e

- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- 4. In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.
- 5. Gli interventi previsti hanno carattere immateriale e, sulla base di quanto evidenziato dalla VAS del PR FESR 2021-2027, non si ravvisano potenziali effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dell'azione, compresi gli effetti sui sei obiettivi ambientali inclusi nel principio Do no significant harm (DNSH).
- 6. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

B.2.b Durata dei Progetti

1. Le Imprese richiedenti dovranno concludere il percorso di quotazione in Borsa (che si considera tale con l'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal soggetto Gestore del MTF) entro 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della Domanda di Contributo.
2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe per la conclusione del percorso di quotazione in Borsa fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi complessivi, che sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento, a fronte di motivate richieste delle Imprese richiedenti nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. D.3.
3. In ogni caso l'ultima rendicontazione annuale, di cui all'articolo C.4.b, deve essere presentata dalle Imprese beneficiarie entro il 30 giugno 2030 (salvo proroghe legate alla chiusura del PR FESR 2021-2027 e disposte dal Responsabile del Procedimento).

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili al Contributo a fondo perduto le spese di consulenza strettamente connesse e funzionali all'attività di quotazione, ossia per:
 - a) l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione;
 - b) la redazione del piano industriale;
 - c) lo svolgimento della due diligence finanziaria;
 - d) la redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
 - e) la produzione di ricerche così come definite nell'articolo 3, comma 1, definizioni 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014 (incluse le ricerche indipendenti);
 - f) le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
 - g) le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
 - h) le attività di comunicazione e investor relation non ricorrenti, necessarie a divulgare l'investment case;
 - i) le attività relative alla revisione del bilancio annuale e semestrale;
 - j) le attività dell'intermediario che supporta la società nell'ammissione alle negoziazioni valutandone l'appropriatezza e la assiste e supporta, nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento del mercato;

- k) le attività dell'intermediario incaricato di esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento del mercato e a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche (come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 2014/596 e che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) all'anno concernenti l'emittente. Sono altresì ammissibili i corrispettivi del mercato di quotazione e dell'Autorità di vigilanza.
2. Le spese, sostenute da ciascuna Impresa beneficiaria saranno ammissibili, al netto di IVA, se sostenute e quietanzate del giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di Contributo - fatto salvo le spese per i lavori preparatori che non costituiscono "avvio lavori" che possono essere precedenti alla data di protocollo - e prima della presentazione della rendicontazione. Per tutte le altre spese di consulenza che non riguardino lavori preparatori o studi di fattibilità/analisi necessari alla presentazione del Progetto, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del percorso di quotazione), ove previsto, deve essere perfezionato successivamente alla presentazione della Domanda di Contributo.
3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dalle Imprese beneficiarie e non siano in alcun modo recuperabili dalle stesse, tenendo conto della disciplina fiscale cui le Imprese beneficiarie sono assoggettate);
 - b) le spese, per essere ammissibili, devono essere Spese Effettivamente Sostenute (come definite al successivo art. D.11) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di Contributo ed entro i termini stabiliti al precedente articolo B.2.b; fermo restando le scadenze previste all'art. C.4.b.; non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima del giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di Contributo, fatto salvo gli acconti per i lavori preparatori che non costituiscono avvio lavori.
4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) le spese effettuate e/o fatturate all'Impresa beneficiaria, da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela entro il grado stabilito dall'art. 77 del Codice Civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate all'Impresa beneficiaria da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dell'Impresa beneficiaria stessa. In sede di rendicontazione delle spese l'Impresa beneficiaria presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'articolo D.4;
 - b) le spese relative a imposte e tasse;
 - c) le spese per servizi di consulenza continuativi o periodici e relativi a costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi alla gestione ordinaria ossia ad attività regolari di consulenza fiscale, legale o pubblicità.
5. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.
6. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente Avviso.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. Le Imprese richiedenti, aventi le caratteristiche di cui all'art. A.3, possono presentare la Domanda di Contributo esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore **10:30 del 16 gennaio 2025**, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della Domanda di Contributo può essere effettuato dalle Imprese richiedenti:
 - a) se aventi codice fiscale italiano tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.
 - b) se non avente codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.
3. La persona incaricata alla compilazione della Domanda di Contributo in nome e per conto dell'Impresa richiedente deve:
 - a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
 - b) in tutti gli altri casi:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche dell'impresa;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo dell'Impresa richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità dell'Impresa richiedente.

4. A seguire ciascuna Impresa richiedente procede a compilare sulla piattaforma la Domanda di Contributo allegando la seguente documentazione:
 - a) Domanda di Contributo, completa anche delle dichiarazioni di cui all'articolo B.1.c, che dovrà essere scaricata da Bandi e Servizi e ri-allegata sulla piattaforma previa sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'Impresa richiedente con firma digitale o elettronica; qualora la Domanda di Contributo sia compilata direttamente dal legale rappresentante tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la stessa non necessita di sottoscrizione;
 - b) moduli antimafia scaricati dal sito internet della Prefettura di competenza ovvero resi disponibili sulla piattaforma, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia, sottoscritti digitalmente e completi dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;
 - c) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
 - d) open es card con validazione prodotta dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/688 del 17 luglio 2023 (<https://www.openes.io/it>); su Bandi e Servizi sono rese disponibili le istruzioni per la generazione della open-es card;
 - e) nel caso in cui si intenda richiedere la premialità relativa alla **sostenibilità ambientale**, la documentazione attestante il possesso di certificazioni e/o registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale (es. Registrazione EMAS; Certificazione ISO 14001; certificazione ISO 50001; marchio Ecolabel; Made Green in Italy). La premialità verrà valutata sulla base delle certificazioni allegate;

- f) nel caso in cui si intenda richiedere la premialità relativa alla **rilevanza della componente femminile** legata alla certificazione di parità di genere, la documentazione attestante tale certificazione UNI/Pdr 125:2022.

La mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla Domanda di Contributo e alla Domanda, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della Domanda.

5. La Domanda di Contributo deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, l'Impresa richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione di Bandi e Servizi (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art 15 D.Lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della Domanda deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto l'Impresa richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

6. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di fir.ma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

7. La Domanda di Contributo è protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo". A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede esclusivamente la data di invio informatico al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda di Contributo è comunicata all'Impresa richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

8. La Domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. Il Contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle Domande di Contributo sulla piattaforma Bandi e Servizi.
2. **Lo sportello rimarrà aperto sino alle ore 14:00 del giorno 30 giugno 2029**, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico di Regione Lombardia e, in ogni caso, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria prevede una fase di verifica di ammissibilità formale di cui al successivo art. C.3.b e di una fase di istruttoria tecnica effettuate dal Responsabile del Procedimento.
2. In esito alla fase di istruttoria formale il Responsabile del Procedimento adotta un provvedimento di ammissibilità o inammissibilità formale.
3. **Conclusa positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale l'Impresa richiedente deve trasmettere attraverso la piattaforma Bandi e Servizi l'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF** entro i termini previsti all'articolo B.2.b commi 1 e 2 (6 mesi dalla presentazione della Domanda prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi) e i riferimenti della polizza assicurativa prevista dal comma 101 della L. 213/2023. La mancata trasmissione dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF comporta la non ammissibilità della Domanda di Contributo.
4. A seguito della trasmissione dell'Avviso di cui al precedente comma, segue la fase di valutazione tecnica dei Progetti di cui all'art. C.3.c, effettuata dal Responsabile del Procedimento, supportato dal Nucleo di Valutazione.
5. Conclusa positivamente anche la fase di valutazione tecnica, il Responsabile del Procedimento, entro un termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio informatico al protocollo della Domanda di Contributo e salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d, adotta il provvedimento di concessione del Contributo.

C.3.b Verifica di ammissibilità formale

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle Domande di Contributo è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - a) correttezza delle modalità di presentazione delle Domande di Contributo;
 - b) completezza dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente Avviso;
 - c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle Imprese richiedenti previsti dal presente Avviso.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità formale delle Domande di Contributo, il Responsabile del Procedimento dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della Domanda di Contributo e provvede a darne comunicazione all'Impresa richiedente.

C.3.c Valutazione tecnica dei Progetti

1. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale di cui al precedente art. C.3.b e di trasmissione dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF, di cui al precedente articolo C.3.a. comma 3, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto.

2. La valutazione tecnica dei Progetti è condotta sulla base dei seguenti criteri: (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):

complessivo massimo attribuibile, al netto delle premianti, di 100 punti).

AMBITO	CRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione	Qualità dell'operazione in termini di capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento dell'impresa (da 0 a 50)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	20
		Adeguate	35
		Più che adeguata	50
	Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità del progetto (da 0 a 50)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	20
		Adeguate	35
		Più che adeguata	50
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA			100 punti
	Sostenibilità ambientale intesa come possesso di certificazione e/o registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale	Si/No	5 punti
	Soggetto richiedente start up e/o PMI innovative iscritte presso l'apposita sezione speciale del registro delle imprese	Si/No	5 punti
	Soggetto richiedente impresa Benefit ai sensi della legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384.	Si/No	5 punti
	Rilevanza (almeno 20% delle quote societarie) della componente femminile (o presenza certificazione di parità genere) ⁶ e giovanile ⁷ .	Si/No	5 punti

I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 10 punti che si aggiungono al punteggio di valutazione.

3. Il punteggio massimo attribuibile al Progetto è pari a 100 punti al netto della premialità. Per essere ammessi al Contributo i Progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 (sessanta) punti.
4. Nell'ambito della valutazione tecnica del Progetto viene effettuata la verifica della coerenza rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a. La mancata coerenza del Progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a comporta la non ammissibilità della Domanda di Contributo.

⁶ Per la verifica della rilevanza della componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale.

In alternativa a quanto sopra, ai fini della verifica della rilevanza della componente femminile sarà sufficiente la presenza di certificazione della parità di genere UNI/Pdr 125:2022, di cui l'Impresa richiedente dovrà allegare copia in fase di presentazione della Domanda di Contributo.

⁷ Per la verifica della rilevanza della componente giovanile (persone che non abbiano ancora compiuto, alla data di presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età) dell'Impresa richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale.

5. Il rispetto del requisito di cui alla disposizione dell'art. 73 comma 2, lett. d del Regolamento (UE) 2021/1060, si ritiene assolto con l'esito positivo della quotazione, attestato dall'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF di cui al precedente articolo C.3.a. comma 3.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità formale e della valutazione tecnica di cui agli articoli C.3.b e C.3.c, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle Imprese richiedenti i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).
2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In caso di mancata risposta dell'Impresa richiedente entro il termine stabilito, l'istruttoria sarà svolta sulla base della documentazione agli atti.
3. I termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi anche nei casi in cui l'Avviso di ammissione alle negoziazioni sia in regime di sospensione e le negoziazioni non siano avviate entro i 180 giorni successivi alla data dell'Avviso di ammissione.

C.3.e Concessione del Contributo

1. Conclusa positivamente la fase di valutazione, il Responsabile del Procedimento, adotta il provvedimento di concessione. In fase di concessione viene nuovamente verificato il rispetto della dimensione di impresa e della regolarità contributiva (qualora il DURC acquisito in istruttoria formale sia scaduto).
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento assume il provvedimento di non ammissibilità al Contributo.
3. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL, su Bandi e Servizi e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione relativa all'Avviso "Quota Lombardia".
4. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione del Contributo, Regione Lombardia invia, alle Imprese richiedenti, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nella Domanda di Contributo, il decreto di concessione, specificando le condizioni e gli obblighi da rispettare secondo le modalità di cui all'art. C.4.b, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione e rendicontazione delle spese legate all'ammissione alla quotazione

1. A seguito della comunicazione del decreto di concessione del Contributo di cui all'art. C.3.e, l'Impresa beneficiaria dovrà accettare il Contributo e richiedere l'erogazione della prima quota nel limite di 300.000 euro, presentando la rendicontazione delle spese legate all'ammissione alla quotazione, esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima, entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.1.a.
2. Ai fini della verifica della data di presentazione dell'accettazione del Contributo e di rendicontazione delle spese legate all'ammissione alla quotazione farà fede la data di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione delle spese sostenute dopo la quotazione

1. Successivamente alla quotazione e alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. C.4.a., e in ogni caso entro il 30 giugno 2030 (salvo proroghe legate alla chiusura del FESR 2021-2027 e disposte dal Responsabile del Procedimento), le Imprese beneficiarie richiedono le quote annuali di Contributo entro il 30 giugno di ciascun anno⁸, esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima, presentando contestualmente la rendicontazione annuale delle Spese Effettivamente Sostenute dopo la quotazione relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 1 e all'allegato D.13.b; in particolare dovranno essere allegati:
 - copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
 - idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che sia stata data visibilità al fatto che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c.
2. Il Soggetto Gestore della fase di verifica della rendicontazione ed erogazione del Contributo completerà la verifica della documentazione di cui al precedente comma 1 entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione.
3. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere alle Imprese beneficiarie i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le richieste di chiarimenti ed integrazioni interrompono i termini di cui al comma 2.
4. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente Avviso.
5. Il Soggetto Gestore, in esito alla verifica della rendicontazione dei costi sostenuti per la quotazione e di quelli rendicontati annualmente, adotta gli eventuali provvedimenti di rideterminazione del Contributo rispetto alle quote annuali approvate nel provvedimento di concessione.
6. Ai fini dell'erogazione del contributo le Imprese beneficiarie devono essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude l'erogazione del contributo.

C.4.c Erogazione del Contributo

1. Il Soggetto Gestore eroga il Contributo in più tranches annuali a saldo entro 80 (ottanta) giorni dalla presentazione di ciascuna delle rendicontazioni annuali.

⁸ Per una impresa che conclude il processo di quotazione nel 2026 la rendicontazione delle spese sostenute per la quotazione deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo, mentre la rendicontazione delle spese sostenute tra la quotazione e il 30 giugno 2027 potranno essere rendicontate entro il 30 giugno 2027, le spese sostenute tra il 1° luglio 2027 e il 30 giugno 2028 entro il 30 giugno 2028 e, infine, le spese sostenute tra il 1° luglio 2028 e il 30 giugno 2029 entro il 30 giugno 2029. Le imprese che si quotano dopo il 1° luglio 2028 possono rendicontare solo due annualità post quotazione (salvo proroghe del PR FESR) e quelle che si quotano dopo il 1° luglio 2029 solo una annualità post quotazione (salvo proroghe del PR FESR).

2. L'erogazione del Contributo viene effettuata, previa verifica da parte del Soggetto Gestore della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi delle Imprese beneficiarie

D.1.a Obblighi generali delle Imprese beneficiarie

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, le Imprese beneficiarie sono comunque obbligate a:

- a) procedere all'invio della rendicontazione delle spese inerenti il Progetto entro il 30 giugno 2030;
- b) realizzare le attività di competenza in conformità alle finalità del Progetto approvato;
- c) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di concessione del Contributo la documentazione di spesa;
- d) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Soggetto Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- e) rispettare il principio di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che dispone che, per un periodo di 3 anni dell'ultima erogazione del Contributo, non debba avvenire:
 - la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.Gli importi sono recuperati in proporzione del periodo di non conformità.

D.1.b Obblighi informativi delle Imprese beneficiarie

1. Le Imprese beneficiarie si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, nei termini e condizioni indicati al successivo art. D.3:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di una nuova Impresa nel Contributo;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto delle attività di propria competenza del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'Iniziativa

1. Ciascuna Impresa beneficiaria è tenuta ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46,47, 50 e Allegato IX.

2. Nello specifico, ciascuna Impresa beneficiaria deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-9>
3. Nell'ambito di tali attività, ciascuna Impresa beneficiaria deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE secondo le modalità di seguito indicate:
 - fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
 - trattandosi di investimenti immateriali, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
 - nel caso in cui l'investimento del Progetto superi i 10.000.000 di euro, organizzando insieme alle altre Imprese beneficiarie coinvolte nel Progetto e al Soggetto Gestore, un evento come previsto all'art. 50 c. 1 lett. e) del Reg (UE) 2021/1060.
4. Ciascuna Impresa beneficiaria deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla rendicontazione delle spese inerenti il Progetto di cui al precedente art. C.4.b.
Ai sensi dell'art 50 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, in caso di violazione dei suddetti obblighi e mancate azioni correttive da parte del beneficiario, il contributo finanziario potrà essere decurtato del 3%.
5. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce delle Imprese beneficiarie

D.2.a Rinuncia

1. L'Impresa richiedente ha facoltà di ritirare la Domanda di Contributo sino al provvedimento di concessione del Contributo. Successivamente alla concessione, l'Impresa beneficiaria ha facoltà di rinunciare al Contributo concesso.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, l'Impresa richiedente/beneficiaria dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del Responsabile del Procedimento.
3. In caso di ritiro della domanda, il Responsabile del Procedimento provvederà a prenderne atto. In caso di Contributo già concesso, il Responsabile del Procedimento prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza dell'Impresa beneficiaria dal Contributo concesso, ai sensi del successivo art. D.2.b.

D.2.b Decadenza

1. Il Responsabile del Procedimento emana un apposito provvedimento di decadenza totale o parziale dell'Impresa beneficiaria nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 (ad eccezione della lett. b);
 - b) rinuncia al Contributo ai sensi del precedente art. D.2.a;
 - c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'Impresa richiedente.
2. Il Soggetto Gestore emana un apposito provvedimento di decadenza dell'Impresa beneficiaria nel caso di:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lett. b);
 - b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'Impresa beneficiaria in fase di presentazione della rendicontazione.
3. La decadenza può essere disposta anche in conseguenza del mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa sugli Aiuti di Stato.
 4. Nei casi di cui ai commi precedenti qualora parte del Contributo sia già stato erogato, Regione Lombardia in caso di mancata restituzione degli importi indicati nel provvedimento di decadenza, adotterà le opportune azioni di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i., ovvero di compensazione ex art. 55 c.2 bis della L.r. 34/1978 e s.m.i..
 5. Ai fini del recupero delle risorse regionali, il provvedimento di decadenza vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio dell'Agevolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe del termine di realizzazione dei Progetti

1. Successivamente al provvedimento di concessione del Contributo e prima ovvero al momento delle rendicontazioni, ciascuna Impresa beneficiaria, deve presentare, mediante pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni, che possono includere:
 - a) modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
 - b) variazioni societarie che comportino il subentro di una nuova Impresa beneficiaria all'Agevolazione.
2. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma 1 lett. a) devono essere tempestivamente comunicate ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo alla singola Impresa beneficiaria che abbia subito la modifica anagrafica di aggiornare il proprio profilo variato sulla piattaforma Bandi e Servizi.
3. Le variazioni di cui al precedente comma 1 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare all'Impresa beneficiaria un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella dell'Impresa beneficiaria originaria). Rimane salvo l'obbligo in capo alla singola Impresa beneficiaria che abbia subito la modifica anagrafica di aggiornare il proprio profilo variato sulla piattaforma Bandi e Servizi.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dalla precedente Impresa beneficiaria, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce il Contributo concesso.
5. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Soggetto Gestore si riservano la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della

documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

6. Le richieste di proroga fino a un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi rispetto ai 6 (sei) mesi previsti per concludere il percorso di quotazione in borsa, decorrenti dalla data di presentazione della Domanda di Contributo, devono essere presentate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al massimo entro 30 (trenta) giorni prima dei suddetti 6 mesi e devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga possono essere autorizzate dal Responsabile del procedimento. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 30 giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del Progetto al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. Le Imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
2. Le Imprese beneficiarie sono tenute altresì a fornire, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e in fase di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.
3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:
RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
RCR19 - Imprese con un maggiore fatturato
RCO01 Imprese beneficiarie e di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni.
4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.
2. Il responsabile del procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è individuato con apposito provvedimento dal Soggetto Gestore tra i Dirigenti in organico.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.a "Informativa per il trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea.
2. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - quotalombardia@regione.lombardia.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande di Contributo ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione;
 - quotalombardia.fesr@lom.camcom.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione del Contributo.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
 - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.
4. Per rendere più agevole la partecipazione al presente Avviso, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	AVVISO DELLA MISURA "QUOTA LOMBARDIA" A SOSTEGNO DELLE PMI LOMBARDE CHE PUNTANO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE E ALLA CRESCITA GRAZIE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA
DI COSA SI TRATTA	L'Iniziativa è finalizzata a sostenere le PMI lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un percorso di patrimonializzazione mediante la quotazione sui sistemi multilaterali di negoziazione (di seguito "MTF" ovvero, in linguaggio atecnico, "Borsa").
CHI PUÒ PARTECIPARE	Piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della Domanda di Contributo, che abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso per la quotazione in Borsa con un aumento di capitale pari almeno al 50% dell'offerta pubblica iniziale (IPO). Le imprese devono avere la Sede legale e una Sede operativa in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) alla data dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF. Tale requisito deve essere mantenuto per almeno tre anni dall'ultima erogazione del Contributo regionale.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00 €) a valere sull'Azione 1.3.2 "Sostegno all'accesso al credito del PR FESR 2021-2027.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione prevista dal presente Avviso è concessa nella forma tecnica di un Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili. Il Contributo è concesso nel limite massimo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) per i costi relativi alla quotazione in Borsa, di cui massimo 300.000 € per i costi legati all'ammissione alla quotazione (da rendicontare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo e 300.000 € (nel limite di 100.000 euro per anno da rendicontare entro il 30 giugno dell'anno successivo) per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione, fermo restando il termine ultimo per la trasmissione delle rendicontazioni (30 giugno 2030).
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'Agevolazione è concessa nel rispetto dell'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER.
PROCEDURA DI SELEZIONE	L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi. L'istruttoria prevede una fase di verifica di ammissibilità formale e una tecnica a cura del Responsabile del Procedimento supportato dal Nucleo di Valutazione.
DATA APERTURA	16 gennaio 2025 ore 10:30
DATA CHIUSURA	30 giugno 2029 ore 14:00 (salvo esaurimento della dotazione/proroghe)
COME PARTECIPARE	Le Imprese richiedenti possono presentare la Domanda di Contributo esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda di Contributo viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico – dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: - quotalombardia@regione.lombardia.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande di Contributo ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione; - quotalombardia.fesr@lom.camcom.it per quesiti attinenti alle fasi successive.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Avviso è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico - Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 Milano, indirizzo pec sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:

- i. la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- ii. la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
- iii. le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente le Imprese richiedenti allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Avviso.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) **Agevolazione**: consiste in un Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili
- b) **Avviso**: si intende il presente Avviso rivolto alle Imprese richiedenti per la presentazione delle Domande di Contributo.
- c) **Bandi e Servizi**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Avviso, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
- d) **Borsa**: nel presente Avviso si intendono i «sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. Mtf)» ossia un sistema multilaterale di negoziazione così come definito dall'articolo 1, comma 5 - octies lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- e) **Contributo**: si intende il contributo a fondo perduto a copertura dei costi di consulenza relativi all'ammissione alla quotazione in Borsa e i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione.

- f) **DNSH**: acronimo di “*Do No Significant Harm*” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che “*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”*”: nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.
- g) **Domanda di Contributo**: si intende la presentazione da parte dell’impresa richiedente della documentazione prevista dall’Avviso per la presentazione della Domanda di Contributo.
- h) **Gestore del MTF**: un gestore del MTF così come definito dall’articolo 1, comma 1 lettera w – bis.7) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
- i) **Imprese beneficiarie**: si intendono le imprese che sono state oggetto di concessione regionale del Contributo a valere sull’Avviso.
- j) **Imprese richiedenti**: si intendono le imprese che presentano la Domanda di Contributo a valere sull’Avviso.
- k) **Iniziativa**: si intende l’iniziativa “Quota Lombardia”, a valere sull’azione 1.3.2. del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
- l) **PMI**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i..
- m) **Progetto**: si intende il progetto di quotazione le cui caratteristiche devono essere descritte nella Domanda di Contributo compilabile su Bandi e Servizi.
- n) **Responsabile del Procedimento**: si intende il Dirigente pro tempore della Struttura “Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia che, conseguentemente all’istruttoria, ammette le Imprese richiedenti al Contributo.
- o) **Sede legale**: il luogo, sito in Regione Lombardia, in cui una persona giuridica risulta avere il centro amministrativo dei propri affari come risultante dall’atto costitutivo e dalla visura camerale;
- p) **Sede operativa**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolge un’attività produttiva o un’offerta di servizi;
- q) **Soggetto Gestore**: si intende Unioncamere Lombardia, individuata come soggetto gestore della fase di rendicontazione in qualità di Organismo Intermedio del PR FESR 2021-2027.
- r) **Spesa effettivamente sostenuta**: si intende la spesa riferita al Progetto sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti dell’Impresa beneficiaria che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte dell’Impresa stessa, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta.
2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle Domande di Contributo su Bandi e Servizi	Apertura: ore 10:30 del 16 gennaio 2025 Chiusura: ore 14:00 del giorno 30 giugno 2029 salvo esaurimento della dotazione.	www.bandi.regione.lombardia.it

Presentazione dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF	Entro 6 (sei) mesi dalla presentazione della Domanda prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.	
Esito della valutazione (provvedimento di concessione o non concessione)	Entro 180 (centottanta) giorni solari e consecutivi dalla data di presentazione della Domanda di Contributo al presente Avviso (salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d e in attesa dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF).	
Durata dei Progetti	Entro 6 mesi dalla presentazione della Domanda prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi per ottenere l'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF.	
Presentazione della rendicontazione delle spese	In tranche entro il 30 giugno di ogni anno e comunque entro il 30 giugno 2030 (cfr. C.4.b).	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione ed erogazione del Contributo	Entro 80 (ottanta) giorni dall'acquisizione completa di tutta la documentazione.	

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA MISURA “QUOTA LOMBARDIA”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di valutare la concessione del Contributo	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: - dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, - dell'art. 2-ter del Codice Privacy, - degli artt. 2 e 3 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”; - del D.Lgs n.58/98 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF); - del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli	Identificativi: nome, cognome, codice fiscale, del legale rappresentante

	- articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.; - del Regolamento (UE) n.2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al FESR e al Fondo di Coesione; - del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al FESR; - della D.G.R. 9 settembre 2024, n. XII/2994; - della D.G.R. 25 maggio 2026, n. XII/6219.	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati ad ARIA S.p.A., fornitore della piattaforma informatica, e a Unioncamere Lombardia, soggetto gestore per la fase di rendicontazione, in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dalla concessione del contributo in virtù del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. in materia di Aiuti di Stato.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy. Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese

A. Criteri generali per la rendicontazione delle spese

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del presente Avviso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo B.3 del presente Avviso;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c. essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'Impresa beneficiaria a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di Contributo fatto salvo le spese per i lavori preparatori che non costituiscono "avvio lavori" e prima della presentazione della rendicontazione. Successivamente alla quotazione e alla presentazione della prima rendicontazione relativa alle spese per la quotazione, e in ogni caso entro il 30 giugno 2030 (salvo proroghe legate alla chiusura del FESR 2021-2027 e disposte dal Responsabile del Procedimento di concessione), le Imprese beneficiarie richiedono le quote annuali di Contributo entro il 30 giugno di ciascun anno; non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima del giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di Contributo, fatto salvo gli acconti per i lavori preparatori che non costituiscono avvio lavori;
- d. essere chiaramente imputate all'Impresa beneficiaria ed essere sostenute esclusivamente dall'Impresa beneficiaria (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente all'Impresa beneficiaria);
- e. essere relative a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto;
- f. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto e le modalità di pagamento;
- g. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione delle rendicontazioni ed emesse dal fornitore dei servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta. Una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dalle Imprese beneficiarie e non siano in alcun modo recuperabili dalle stesse, tenendo conto della disciplina fiscale cui le Imprese beneficiarie sono assoggettate; l'Impresa beneficiaria che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte dell'Impresa beneficiaria, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. A tal proposito si specifica quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 - ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati all'Impresa beneficiaria (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate all'Impresa beneficiaria o

per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato all'Impresa beneficiaria);

- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento, nonché l'intestatario del conto; a tal proposito si specifica che l'estratto conto non deve essere in alcun modo modificato/manomesso o presentare omissioni/cancellazioni;
- iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - 1. compensazione di crediti e debiti;
 - 2. pagamento in contanti;
 - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori dell'Impresa beneficiaria.
- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- j. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dall'Impresa beneficiaria; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede dell'Impresa beneficiaria e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dall'Impresa beneficiaria;
- k. essere contabilizzate dall'Impresa beneficiaria per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- l. non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo B.3 comma 4 del presente Avviso.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

Le Imprese beneficiarie sono tenute a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'Agevolazione; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la sede dell'Impresa beneficiaria alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

In applicazione dell'art. 5 del D.L. 13/2023 le fatture relative all'acquisizione dei servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP).

Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP), nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è attribuito in fase di concessione ed è riportato nel relativo provvedimento.

L'Impresa beneficiaria, pertanto, per l'acquisizione dei servizi successivi alla data di concessione, deve comunicare al fornitore nella nota d'ordine il CUP che troverà indicato nel provvedimento di concessione da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento, unitamente alla dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Quota Lombardia" che deve comunque essere presente. Prima di saldare la fattura

l'Impresa beneficiaria deve verificare che il codice CUP e la dicitura siano presenti sulla fattura, altrimenti deve richiedere al fornitore una nota di variazione per farsi rimettere la fattura con il CUP e la dicitura corretti.

Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025 è stata definita una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web la cui guida per l'utilizzo è resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026 nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

In fase di presentazione della rendicontazione del progetto ammesso e delle spese occorre verificare tutti i giustificativi di spesa e integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al beneficiario dell'agevolazione (nella guida cessionario/committente). Devono essere allegati alla rendicontazione presentata i documenti protocollati che riassumono, alla data di elaborazione della richiesta sul servizio dell'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee, successivamente alla sua emissione. Tale documento, come da guida, è richiedibile attraverso il bottone "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", presente nel servizio.

Nei casi in cui NON vige l'obbligo di fatturazione attraverso il sistema di interscambio SDI, resta ferma la possibilità, già prevista nella circolare MEF, di motivare l'impossibilità di apposizione del CUP, attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) prevista dall'Avviso.

B. Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'articolo B.3 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese di consulenza per:

- a. l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione;
- b. la redazione del piano industriale;
- c. lo svolgimento della due diligence finanziaria;
- d. la redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
- e. la produzione di ricerche così come definite nell'articolo 3, comma 1, definizioni 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014 (incluse le ricerche indipendenti);
- f. le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- g. le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- h. le attività di comunicazione e investor relation non ricorrenti, necessarie a divulgare l'investment case;
- i. le attività relative alla revisione del bilancio;
- j. le attività dell'intermediario che supporta la società nell'ammissione alle negoziazioni valutandone l'appropriatezza e la assiste e supporta, nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento del mercato;
- k. le attività dell'intermediario incaricato di esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento del mercato e a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche (come

definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 2014/596 e che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) all'anno concernenti l'emittente. Sono altresì ammissibili i corrispettivi del mercato di quotazione e dell'Autorità di vigilanza.

Le spese per consulenza prestate da consulenti esterni devono essere correlate alla realizzazione del Progetto e, qualora riguardino lavori preparatori o studi di fattibilità e analisi necessari al percorso di quotazione non costituiscono "avvio dei lavori" ex art. 2.23 del Reg. GBER.

Per tutte le altre spese di consulenza che non riguardino lavori preparatori o studi di fattibilità/analisi necessari alla presentazione del Progetto, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del percorso di quotazione), ove previsto, deve essere perfezionato successivamente alla presentazione della Domanda di Contributo. Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'Impresa beneficiaria connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all'Impresa beneficiaria tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Il contratto dovrà essere stipulato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di Contributo. Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza per prestazioni fornite da titolari, soci e amministratori appartenenti all'Impresa beneficiaria. I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa, al netto di IVA.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede dell'Impresa beneficiaria, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede dell'Impresa beneficiaria da rendere disponibile per le attività di controllo presso la Sede operativa

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede dell'Impresa beneficiaria e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- iii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (es. relazioni, ...);
- iv. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;

- v. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- vi. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).